



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 28.07.2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 al n.3635, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2002, con il quale U.N.P.L.I. – Unione

nazionale Pro Loco D'Italia, con sede legale a Roma, Piazza Flavio Biondo n. 13, 00153 (RM), codice fiscale 91031800583, è stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 56;

VISTI tra l'altro i decreti direttoriali n. 15/II/2012 del 27 febbraio 2012, n. 135/II/2012 del 1 agosto 2012, n. 62/II/2013 del 2 maggio 2013, n. 331/II/2013 del 7 agosto 2013, n. 600/II/2013 del 14 novembre 2013, n. 31/II/2014 del 3 marzo 2014, n. 133/II/2014 del 22 luglio 2014, nn. 10/II/2015 e 16/II/2015 del 24 febbraio 2015, n. 62/II/2015 del 22 maggio 2015, n. 87/II/2015 del 7 agosto 2015, n. 206/II/2015 del 13 novembre 2015, n. 338/II/2015 del 30 dicembre 2015, n. 15/II/2016 del 4 marzo 2016, n. 40/II/2016 del 26 aprile 2016, n. 71/II/2016 del 12 settembre 2016, n. 103/II/2016 del 19 ottobre 2016, n.12/II/2017 del 7 febbraio 2017, n. 49 del 4 maggio 2017, n. 427 del 4 dicembre 2017, n. 41 del 29 marzo 2018, n. 53 del 2 maggio 2018, n. 301 del 29 ottobre 2018, n. 8 del 25 gennaio 2019, con i quali, su richiesta del legale rappresentante dell'U.N.P.L.I., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del d.m. 471/2001, le associazioni ivi indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

VISTA la domanda trasmessa il 3 maggio 2019, (ns. prot. n. 34/4137 del 6 maggio 2019), come integrata e poi rettificata rispettivamente in data 6 e 9 maggio 2019, con la quale il legale rappresentante di U.N.P.L.I. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di ulteriori 104 associazioni e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di proprie articolazioni territoriali/circoli affiliati;

VISTA l'ulteriore domanda trasmessa il 13 maggio 2019 (ns. prot. n. 34/4384 del 14 maggio 2019), con la quale l'U.N.P.L.I. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di altre 18 associazioni e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di proprie articolazioni territoriali/circoli affiliati;

VISTA la nota n. 34/5328 del 7 giugno 2019, con la quale la scrivente ha chiesto chiarimenti per 2 associazioni di cui alla domanda pervenuta il 3 maggio 2019, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente alle stesse;

VISTO il riscontro del 24 giugno 2019 (ns. prot. in pari data 34/5821), con il quale l'U.N.P.L.I. ha trasmesso le integrazioni richieste con nota di cui al precedente visto;

VISTA l'ulteriore comunicazione pervenuta il 1° luglio 2019 (ns. prot. in pari data n. 34/6090), con la quale l'U.N.P.L.I. ha ulteriormente rettificato i dati di talune associazioni di cui alla domanda pervenuta il 3 maggio 2019;

ESAMINATA la documentazione agli atti e rilevato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

CONSIDERATO che per economia procedimentale le due domande di iscrizione sono state valutate congiuntamente al fine di emettere un solo decreto;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le 122 associazioni di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto, sono iscritte, dalla data odierna, al Registro nazionale delle associazioni di

promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali/circoli affiliati di U.N.P.L.I. – Unione Nazionale Pro Loco D'Italia iscritta con il n. 56 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, ai sensi dell'art. 101 comma 2 dello stesso, entro il 30 giugno 2020, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 4 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con la L. 28 giugno 2019 n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.
cf*